Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 20 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 16**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1933

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'art. 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 5 dicembre 1933-XII ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nome di Filiti Ferdinando fu Francesco.

(1739)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1851.**
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, che autorizza la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa Carrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, che autorizza la spesa di L. 10.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1852.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di L. 36.000.000 per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di L. 36.000.000 per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1853.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, della disponibilità esistente sulla somma di L. 20.000.000 da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, che autorizza l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblico della disponibilità esistente sulla somma di L. 20.000.000 di cui alla lettera *a*) dell'art. 5 della legge 26 maggio 1932, n. 699, da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1854.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di L. 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di L. 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È consentito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di L. 1.500.000, e un prestito a tasso ordinario di L. 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1855.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di L. 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di L. 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1856.

Conversione in legge del R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C.U.A.M.A.).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1857.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di L. 55.000.000 quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e delle Regie università di Firenze e di Pavia e approva le convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di L. 55.000.000, quale contorso dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia università e Regia scuola di ingegneria di Padova e delle Regie università di Firenze e Pavia e approva le convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e della Regia università di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1858.

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) per i ruoli dei gruppi *A* e *B*, essere stato dichiarato abile al servizio militare, avere prestato servizio ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento;

b) per i ruoli del gruppo *C*, essere stato dichiarato abile al servizio ed avere prestato servizio militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. 1859.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. **1860.**

Disposizioni circa i limiti di velocità massima di corsa che possono essere raggiunti dalle ferrovie concesse e dalle tramvie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 118 del testo unico per le ferrovie e tramvie concesse, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, riguardante i limiti di velocità massima di corsa che possono essere raggiunti dai treni delle ferrovie concesse e dalle tramvie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di aumentare i detti limiti di velocità massima, per metterli in armonia con i miglioramenti tecnici apportati alle linee, al materiale rotabile ed ai mezzi di frenatura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili), su richiesta delle Società esercenti linee ferroviarie concesse o linee tramviarie, può consentire, sentito il Circolo ferroviario d'ispezione, e tenuto conto delle speciali condizioni locali, che:

a) nei tratti di ferrovie o tramvie estraurbane in sede propria non muniti di chiusura o con passaggi a livello permanentemente aperti o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l'accesso delle persone o degli animali, la velocità massima di corsa per i treni con freni continui raggiunga i 90 km. all'ora;

b) nei tratti stabiliti su strade ordinarie, senza sede separata, la velocità massima di corsa per i treni muniti di freno continuo raggiunga i 60 km. all'ora.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 50. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1933, n. **1861.**

Acquisto da parte dello Stato del materiale rotabile della ferrovia Garganica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mettere a disposizione della Società concessionaria della ferrovia S. Severo-Rodi-Peschici i mezzi per conseguire il riassetto finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare in tutto o in parte il materiale rotabile in dotazione della ferrovia S. Severo-Rodi-Peschici, di proprietà del concessionario, lasciandolo in uso al concessionario medesimo per l'esercizio della linea, sino al termine della concessione.

Art. 2.

Fermo rimanendo l'importo chilometrico complessivo della sovvenzione accordata con l'art. 2 della convenzione 6 febbraio 1930, approvata con R. decreto 28 febbraio 1930, numero 228, per l'armamento, completamento ed esercizio del la linea, sulla parte di detta sovvenzione riservata a garanzia dell'esercizio potrà, in relazione all'acquisto in favore dello Stato del materiale rotabile di cui all'art. 1, esser messa a disposizione del concessionario per operazioni finanziarie una quota non superiore a quella calcolata per detto materiale nel piano finanziario in base al quale è stata determinata detta sovvenzione.

Art. 3.

Nella convenzione che, sentito il parere del Consiglio di Stato, sarà stipulata in esecuzione dei due articoli precedenti, verranno stabiliti opportuni patti cautelativi per lo Stato nei riguardi delle conseguenze di una eventuale sospensione dell'esercizio della ferrovia, da qualsiasi causa dipendente.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1862**.

Modifica all'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 maggio 1933, n. 651, che approva il testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, contenente fra l'altro le norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, che approva il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare la posizione dei tenenti di cavalleria e artiglieria che vengono raggiunti dal turno di promozione durante l'esperimento od i corsi tecnico-professionali prescritti per l'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e di salvaguardare gli interessi dell'Amministrazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo il 2° comma dell'art. 20 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, è aggiunto il seguente:

« I tenenti promossi capitani durante il periodo di esperimento o durante i corsi di cultura tecnico-professionale cui siano successivamente assoggettati possono, anche con il nuovo grado, essere assegnati al personale dei depositi cavalli stalloni ».

Art. 2.

La norma di cui al precedente articolo è applicabile dalla data di entrata in vigore del R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1863**.

Assegnazione di un nuovo contingente di naviglio da carico da demolire.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1482, e 22 luglio 1932, n. 933, convertiti rispettivamente nelle leggi 24 marzo 1932, n. 418, e 6 febbraio 1933, n. 186, nonchè la legge 13 aprile 1933, n. 385;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di integrare con nuove provvidenze quelle attualmente in vigore sul compenso per la demolizione delle navi mercantili da carico a scafo metallico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato ad ammettere al compenso istituito col R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 418, un ulteriore quantitativo di navi mercantili della specie indicata all'art. 1 di detto decreto, sino ad un massimo complessivo di 200.000 tonnellate di stazza lorda.

Rimangono invariate le altre condizioni e modalità stabilite nello stesso decreto, salvo la misura del compenso, che è stabilita in lire ventidue per tonnellata, e i termini per l'inizio e la fine delle demolizioni, i quali, per il nuovo contingente di tonnellaggio da ammettersi al compenso, sono portati rispettivamente al 31 dicembre 1934 e al 30 giugno 1935.

Art. 2.

Nel capitolo n. 88 - aggiunto - dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni è stanziata, in conto competenza, la somma di L. 4.400.000 occorrente per l'esecuzione del presente decreto, con corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 72 dello stesso bilancio (compensi di costruzione, modificazione, riparazione, e compensi daziari a favore della industria delle costruzioni navali mercantili).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1933, n. **1864**.
Approvazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che le esigenze igienico-edilizie e del traffico della zona centrale della città di Modena richiedono che sia provveduto di urgenza a stabilire le norme di piano di risanamento da osservarsi per la sistemazione della zona anzidetta, che si estende lungo la via Emilia e fra le vie M. Ruini, Taglio e S. Michele e che è necessario ed urgente approvare il piano suddetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, secondo il progetto esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 20 giugno 1933, n. 991, comprendente la zona lungo la via Emilia e fra le vie M. Ruini, Taglio e S. Michele, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano particolareggiato esecutivo.

Un esemplare di questo piano, costituito da una planimetria tinteggiata in iscala 1:1000 e da un elenco diviso in due parti dei beni da espropriarsi, vistati d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione conseguente alle espropriazioni da eseguirsi a norma del presente decreto.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto capitalizzato ad un tasso dal 3,50 % al 7% a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nel determinare l'indennità, per quanto riguarda i miglioramenti e le pese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 9.

Inoltre nella determinazione dell'indennità di espropriazione si dovrà riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente od indirettamente, mediatamente o immediatamente, in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del presente piano.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle espropriazioni dei beni compresi nell'elenco come sopra approvato, il comune di Modena potrà a suo insindacabile giudizio seguire o la procedura normale stabilita dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 4.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della Provincia, su richiesta del Comune, disporrà perchè in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze di detto stato di consistenza nonchè in base ai criteri di valutazione indicati nell'art. 2 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Modena, determinerà la somma che dovrà essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento sarà notificato agli espropriandi nelle forme delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione dell'indennità, il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e d'immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*);

d) tale decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notifica del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate colla procedura stabilita dall'art. 51 della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione devono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti con l'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al comune di Modena per l'esproprio e l'acquisto dei fabbricati da demolirsi per l'esecuzione delle opere previste nel progetto, sarà stabilita nella somma di L. 10 (lire dieci) per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 6.

La costruzione degli edifici nell'area che risulterà dalle demolizioni e dalla suddivisione dell'area stessa in due distinti piazzali (se sarà compiuta entro il termine di anni otto dalla pubblicazione del presente decreto) godrà della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

La stessa esenzione è concessa per le sopra elevazioni e per i nuovi vani aggiunti che saranno eseguiti, entro il suddetto termine di anni 8, dai proprietari degli edifici che verranno ad avere le fronti sui piazzali che risulteranno in seguito alle demolizioni, come pure godranno della esenzione i fabbricati che saranno radicalmente trasformati e in mas-

sima parte ricostruiti, con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali, oppure col completo svuotamento interno e con la ricostruzione dei diversi quartini con relativi muri divisori, pavimenti e soffitti.

Art. 7.

Tanto i proprietari degli edifici costruiti nell'area risultata dalle demolizioni, quanto quelli che avranno eseguiti importanti restauri alle fronti dei loro fabbricati venuti a trovarsi sui nuovi piazzali, saranno senz'altro esonerati dai contributi di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sulla finanza locale.

Art. 8.

Per quanto non previsto o modificato col presente decreto hanno vigore per quanto applicabili le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 9.

Per l'esecuzione del piano approvato col presente decreto è assegnato al comune di Modena il termine di anni tre a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo restando il predetto termine di tre anni e fermo il disposto dell'art. 89 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nella deliberazione podestarile che determina l'esecuzione delle singole parti del piano deve essere indicato il termine entro il quale devono completarsi le espropriazioni.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra è consentita, ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, l'esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone le quote di deprezzamento.

Art. 10.

Le varianti al piano che si rendessero necessarie durante l'esecuzione di esso, saranno approvate con Regio decreto.

Art. 11.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 55. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 ottobre 1933, n. 1865.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Piacenza a realizzare L. 50.000 dal suo patrimonio in titoli di Stato.

N. 1865. R. decreto 12 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Piacenza viene autorizzato a realizzare L. 50.000 dal suo patrimonio di titoli di Stato, per contribuire col locale Comitato dell'Opera Balilla all'acquisto di un appezzamento di terreno necessario allo svolgimento di attività comuni agli Enti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1866.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Novi-Ovada.

N. 1866. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Novi-Ovada.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1867.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia urbana di Pavia.

N. 1867. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia urbana di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1868.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie del Friuli.

N. 1868. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie del Friuli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1869.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche della Toscana - Urbane di Pisa.

N. 1869. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie elettriche della Toscana-Urbane di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1870.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Cumana (Napoli-Pozzuoli-Torregaveta).

N. 1870. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Cumana (Napoli-Pozzuoli-Torregaveta).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1871.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia dell'Alto Pistoiese.

N. 1871. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia dell'Alto Pistoiese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1872.

Approvazione dello statuto organico della fondazione « Asilo infantile Pasquale II e Scuola femminile di lavoro », con sede in Isola, frazione del comune di Santa Sofia.

N. 1872. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modificazione lo statuto organivo della fondazione « Asilo infantile Pasquale II e Scuola femminile di lavoro », con sede in Isola, frazione del comune di Santa Sofia (provincia di Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1873.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Ordine dei Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (detti Padri Scolopi), in Campi Salentina.

N. 1873. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Ordine dei Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (detti Padri Scolopi), in Campi Salentina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1874.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Ubaldo, di Lago di Velo d'Astico.

N. 1874. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Ubaldo, di Lago di Velo d'Astico (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 13 novembre 1933, n. 1875.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio dei cinque parroci della città di Fidenza.

N. 1875. R. decreto 13 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio dei cinque parroci della città di Fidenza, ai termini del decreto del Vescovo di Fidenza in data 28 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. 1876.

Riconoscimento dell'erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria Bambina, in Villa Rosa (Colonnella).

N. 1876. R. decreto 20 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili la Bolla del Vescovo di Montalto e Ripatransone, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria Bambina, in Villa Rosa (Colonnella).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933.

Sostituzione del Regio commissario liquidatore della gestione italiana della Società viennese di assicurazioni generali « Universale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Reale in data 17 luglio 1931, con cui fu posta in liquidazione la gestione nel Regno della Società viennese di assicurazioni generali « Universale » con sede in Trieste, e nominato Regio commissario liquidatore il cav. uff dott. Basioli Giovanni, funzionario della Prefettura di Trieste;

Considerato che sopravvenute esigenze di servizio non consentono al dott. Basioli di attendere ulteriormente all'incarico affidatogli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il cav. uff. Adolfo Cristian, direttore del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste, è nominato Regio commissario liquidatore della gestione italiana della Società viennese di assicurazioni generali « Universale », in sostituzione del cav. uff. dott. Basioli Giovanni.

Art. 2.

Al Regio commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso globale nella misura che sarà determinata, alla chiusura della liquidazione, con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(1721)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1933.
Autorizzazione alla Società anonima « Sylos granari del Candiano » a ricevere in deposito anche le merci estere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Esaminata l'istanza della Società anonima « Sylos granari del Candiano » autorizzata all'esercizio con decreto 26 maggio 1933, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività al deposito delle merci estere;

Sentito il parere espresso dalle Autorità locali competenti;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima « Sylos granari del Candiano », già autorizzata al deposito di merci nazionali e nazionalizzate con decreto 26 maggio 1933, è autorizzata a ricevere in deposito anche merci estere.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1740)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1232.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Svetina di Martino vedova Muslavich, nata a Roditti il 20 febbraio 1877 e residente ad Albaro, 59, sono restituiti nella forma italiana di « Santi » e « Monsalvi ».

Il cognome « Monsalvi » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Vittorio fu Giuseppe, nato il 10 aprile 1902, figlio;
2. Giustina fu Giuseppe, nata il 26 aprile 1908, figlia;
3. Clara fu Giuseppe, nata il 17 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(73)

N. 11419-1252.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Bona Bastia di Francesco vedova Pangher, nata a Muggia il 4 marzo 1867 e residente a Muggia, 212, è restituito nella forma italiana di « Pangaro ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Pietro fu Pietro, nato il 24 agosto 1894, figlio;
2. Ernesto fu Pietro, nato il 21 settembre 1902, figlio;
3. Alfredo fu Pietro, nato il 4 gennaio 1905, figlio;
4. Amelia fu Pietro, nata il 20 febbraio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(74)

N. 11419-1433.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Runtich, nato a Trieste l'8 marzo 1909 e residente a Muggia, 148, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(114)

N. 11419-1432.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Runtich, nato a Muggia il 17 settembre 1893 e residente a Muggia, 104, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria di Eugenio, nata il 2 dicembre 1893, moglie;
2. Vilma di Giovanni, nata il 27 novembre 1920, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 3 giugno 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(115)

N. 11419-1431.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Runtich fu Eugenio, nato a Trieste il 26 marzo 1911 e residente a Ronco, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Runtich nata Pechiar di Giovanni, nata l'11 gennaio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(116)

N. 11419-1430.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Domenica Pulgher di Pietro ved. Runtich, nata a Trieste il 27 luglio 1869 e residente a Ronco, 2, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Mario fu Eugenio, nato il 22 aprile 1905, figlio;
2. Eugenio fu Eugenio, nato il 28 novembre 1907, figlio;
3. Caterina fu Eugenio, nata il 12 ottobre 1901, figlia;
4. Valerio fu Eugenio, nato il 26 marzo 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(117)

N. 11419-1056.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marsich di Giacomo, nato a Muggia l'8 gennaio 1892 e residente a Muggia, 764, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Marsich nata Vallon di Bonomo, nata il 9 dicembre 1894, moglie;
2. Armida di Giuseppe, nata il 29 gennaio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(118)

N. 11419-1057.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Mini-

steriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marsich di Giuseppe, nato a Sosserga il 23 agosto 1860 e residente a Stramare, 600, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Marsich nata Gregorio di Giuseppe, nata il 25 novembre 1865, moglie;
2. Giuseppe di Giuseppe, nato il 16 marzo 1897, figlio;
3. Amalia di Giuseppe, nata il 12 febbraio 1908, figlia;
4. Carolina di Giuseppe, nata il 12 febbraio 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(119)

N. 11419-1058.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Marsich fu Anonio, nato a Muggia il 6 giugno 1889, e residente a Muggia, 181, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Alba Marsich nata Fusari fu Filippo, nata il 24 ottobre 1881, moglie;
2. Oscarre di Mario, nato il 16 agosto 1914, figlio;
3. Michelina di Mario, nata il 13 gennaio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(120)

N. 11419-1059.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paolo Marsich di Antonio, nato a Muggia il 13 maggio 1888 e residente a Muggia, 79, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Erminia Marsich nata Ranzatto, di Giovanni, nata il 24 maggio 1886, moglie:
2. Pietro di Paolo, nato il 4 marzo 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(121)

N. 11419-1060.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Marsich di Giacomo, nato a Muggia il 21 agosto 1896 e residente a Muggia, 345, è restituito nella forma italiana di « Marsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Lazzarina Marsich nata Demarchi di Pietro, nata il 17 novembre 1895, moglie;
2. Teodoro di Pietro, nato il 4 giugno 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(122)

N. 11419-1063.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Marussich di Luigi, nato a Fiume il 24 novembre 1898 e residente a Muggia, 545, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppina Marussich nata Lenaz di Pasquale, nata il 12 febbraio 1905, moglie;
2. Rolando di Giovanni, nato l'8 dicembre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(123)

N. 11419-1064.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Marz di Antonio, nata a Trieste il 23 maggio 1890 e residente a Muggia, 284, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Angelo di Antonia, nato il 10 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(124)

N. 11419-1426.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognome del sig. Albino Runtich di Nicolò, nato a Muggia il 4 novembre 1865 e residente a Muggia 123 è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gasperina Runtich nata Cattunar di Zeno, nata il 18 aprile 1866, moglie;
2. Giovanni di Albino, nato l'11 ottobre 1898, figlio;
3. Mario di Albino, nato il 1° maggio 1905, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(125)

N. 11419-1427.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Runtich fu Carlo, nato a Muggia addì 10 febbraio 1872 e residente a Muggia 281 è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Runtich nata Marinze fu Giacomo, nata il 10 ottobre 1876, moglie;
2. Carlo di Carlo, nato il 23 giugno 1901, figlio;
3. Fidelia di Carlo, nata il 10 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(126)

N. 11419-1428.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Runtich fu Giovanni, nato a Muggia addì 9 marzo 1893 e residente a Muggia 69, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Regina di Carlo, nata il 23 gennaio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(127)

N. 11419-1429.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Fontanot di Andrea vedova Runtich, nata il 12 ottobre 1868 e residente a Muggia 78, è restituito nella forma italiana di « Rondi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carlo fu Giuseppe, nato il 16 gennaio 1891, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 27 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(128)

N. 11419-2559-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giacomo di Giacomo, nato a Pinguente il 16 luglio 1884 e residente a Trieste - S. Maria Madd. Inf. è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Kante di Stefano, nata il 12 luglio 1883, moglie;
2. Giustina di Giacomo, nata il 10 ottobre 1911, figlia;
3. Giuseppe di Giacomo, nato l'11 marzo 1914, figlio;
4. Natalia di Giacomo, nata il 21 dicembre 1916, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(129)

N. 11419-2560-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Babic Giacomo fu Giovanni, nato a Matteria il 22 luglio 1887 e residente a Trieste, via Commerciale 46, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(130)

N. 11419-2561-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babic Giordano di Giuseppe, nato a Trieste il 17 agosto 1896 e residente a Trieste, via C. Cancellieri, 2, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babic nata Franz di Riccardo, nata il 4 febbraio 1897, moglie;
2. Bruno di Giordano, nato il 4 febbraio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(131)

N. 11419-2562-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Carlo fu Matteo, nato a Zara il 4 novembre 1875 e residente a Trieste, via Beccherie, 47, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(132)

N. 11419-2563-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco fu Valentino, nato a Roditti il 15 settembre 1856 e residente a Trieste, Guardiella, 1662, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria di Francesco, nata il 4 agosto 1890, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(133)

N. 11419-2566-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Babich vedova Maria fu Giuseppe, nata Dezorzi, nata a Pinguente il 3 dicembre 1853 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf., 517, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(134)

N. 11419-2565-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Francesco di Giuseppe, nato a Matteria il 29 agosto 1901 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 653, è restituito nella forma italiana di « Balbi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Babich, nata Ban di Giovanni, nata il 31 marzo 1904, moglie;
2. Dusan di Francesco, nato il 12 ottobre 1925, figlio;
3. Aldo di Francesco, nato il 25 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(136)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL' INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 gennaio 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1934, n. 7 — recante una nuova proroga del termine di cui all'art. 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

(1755)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 gennaio 1934-XII il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1934, n. 8 — concernente la riduzione del contributo statale di cui alla lettera *a*) dell'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma.

(1756)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, per incarico di S. E. il Capo del Governo, Ministro per l'interno, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 12 gennaio 1934-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1934, n. 8 — concernente la costituzione in Comune autonomo delle Isole Brioni.

(1757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DI QUESTURA

Avviso-diffida.

L'Amministrazione della Camera considera mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca, o agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni periodiche spedite agli onorevoli deputati.

Roma, 10 gennaio 1934 - Anno XII

I deputati questori:
BIANCHI FAUSTO - DUDAN ALESSANDRO.

(1747)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 11 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1933.

N. 11403, trascritto il 10 marzo 1933.

Trasferimento totale dalla Elektrizitätswerk Lonza, a Basilea, alla « Lonza » Elektrizitätswerke und Chemische Fabriken A. G., a Basilea, della privativa industriale n. 256876 reg. gen.; con decorrenza dal 5 febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Procedimento per la purificazione dell'alluminio e delle sue leghe ».

(Cambiamento della ragione sociale come da certificato del 28 agosto 1928, registrato il 6 marzo 1933 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34727, vol. 526, atti privati).

N. 11404, trascritto il 18 gennaio 1929.

Trasferimento totale da Bizzarri Eusebio, a Viterbo, alla Società Anonima Colombino Carburanti Italiani, a Roma, della privativa industriale n. 252750 reg. gen.; con decorrenza dal 19 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:

« Combustibile liquido per azionare motori a combustione interna, specialmente per autoveicoli e per uso di riscaldamento e di illuminazione ».

(Atto di costituzione di società del 29 settembre 1928, registrato il 3 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4316, vol. 468, atti pubblici).

N. 11405, trascritto il 18 gennaio 1929.

Trasferimento totale da Bizzarri Eusebio, a Viterbo, alla Società Anonima Colombino Carburanti Italiani, a Roma, della privativa industriale n. 263465 reg. gen.; con decorrenza dal 10 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per la purificazione, chiarificazione ed utilizzazione di olii minerali e vegetali ».

(Atto di costituzione di società del 29 settembre 1928, registrato il 3 ottobre 1928 all'ufficio demaniale di Roma, n. 4316, vol. 468, atti pubblici).

N. 11406, trascritto il 7 luglio 1933.

Licenza d'uso da Kahn Aron, a Milano, alla Società Italiana Politecnica F.lli Kahn, a Milano, della privativa industriale n. 292810 reg. gen.; con decorrenza dal 12 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Perfezionamenti negli apparecchi rotativi per riproduzione di disegni e scritti ».

(Atto di concessione d'uso del 13 gennaio 1932, registrato il 14 gennaio 1932 all'ufficio demaniale di S. Angelo Lodigiano, n. 347, vol. 38, atti pubblici).

N. 11407, trascritto il 7 luglio 1933.

Licenza d'uso da Kahn Aron, a Milano, alla Società Italiana Politecnica F.lli Kahn, a Milano, della privativa industriale n. 291948 reg. gen.; con decorrenza dal 12 novembre 1931, per l'invenzione dal titolo:

« Apparecchio rotativo perfezionato per riproduzione di disegni e scritti ».

(Atto di concessione d'uso del 13 gennaio 1932, registrato il 14 gennaio 1932 all'ufficio demaniale di S. Angelo Lodigiano, n. 347, vol. 38, atti pubblici).

N. 11408, trascritto il 31 maggio 1928.

Trasferimento totale da Schindler Walter, a Asnières (Francia), a Pfeiffer César, ad Asnières (Francia), della privativa industriale n. 209735 reg. gen.; vol. 607, n. 170 reg. att., con decorrenza dal 29 aprile 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Perfectionnements apportés à la lubrification des organes tournant à grande vitesse ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 7 aprile 1928, registrato il 9 maggio 1928 all'ufficio demaniale di Torino, n. 58993, vol. 500, atti privati).

N. 11409, trascritto il 24 maggio 1929.

Trasferimento totale dalla Knorr-Bremse Aktiengesellschaft, a Berlin Lichtenberg, alla National Malleable and Steel Castings Co., a Cleveland-Ohio, della privativa industriale n. 277740 reg. gen.; con decorrenza dal 18 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Accoppiamento o giunto automatico per cavi di corrente per veicoli ferroviari muniti di accoppiamento automatico centrale ad urto ».

(Atto di cessione del 2 aprile 1929, registrato il 15 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 67951, vol. 3271, atti privati).

N. 11410, trascritto il 15 maggio 1929

Trasferimento totale da Praturlon Giuseppe e Müller Otto, il 1° a Genneviliers (Francia) e il 2° a Milano, a Saracchi Emilio e Müller Otto, a Milano, della privativa industriale n. 211893 reg. gen.; vol. 619, n. 218 reg. att., con decorrenza dal 1° luglio 1922, per l'invenzione dal titolo:

« Macchina a tamburo rotativo che sostituisce le fustellatrici ».

(Atto di cessione a firma delle parti del 26 aprile 1929, registrato il 7 maggio 1929 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28782, vol. 390, atti privati).

N. 11411, trascritto il 22 giugno 1929.

Trasferimento totale da Kuppers Kurt, a Kassel Wilhelmshöhe (Germania), alla Kali-Industrie A. G., a Kassel (Germania), della privativa industriale n. 271043 reg. gen.; con decorrenza dal 3 luglio 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Dispositivo per limitare le correnti di corto circuito nelle centrali elettriche ».

(Atto di cessione del 26 marzo 1929, registrato il 20 giugno 1929 all'ufficio demaniale di Milano, n. 79742, vol. 3279, atti privati).

N. 11412, trascritto il 29 luglio 1929.

Trasferimento totale da Williams Welding & Manufacturing Company, a Charleroi, Penn. (S. U. A.), alla Blaw-Knox Company, a Pittsburg, Penn. (S. U. A.), della privativa industriale n. 272610 reg. gen.; con decorrenza dal 6 settembre 1928, per l'invenzione dal titolo:

« Porta di forno ».

(Atto di cessione del 4 giugno 1929, registrato il 19 luglio 1929 all'ufficio demaniale di Torino, n. 5295, vol. 407, atti privati).

Roma, novembre 1933 - Anno XII

Il direttore: JANNONI.

(1704)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.